



**81** Attività di consulenza e assistenza alle parti. 1. *Le sedi di certificazione di cui all'articolo 75 svolgono anche funzioni di consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali, sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro.*

1 ■ L'articolo attribuisce ai richiamati organi di certificazione un'attività di assistenza e consulenza alle parti, da realizzare, con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro, sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro. Nonostante l'autorevole diversa interpretazione (GHERA, *La certificazione dei contratti di lavoro*, in *Mercato del lavoro. Riforma e vincoli di sistema*, a cura di DE LUCA TAMAJO, RUSCIANO, L. ZOPPOLI, Napoli, 2004), la maggior parte della dottrina (tra i tanti, BELLAVISTA, *La derogabilità assistita nel d. leg. n. 276/03*, WP CSDLE "Massimo D'Antona".it, n. 35/04, 7; M.G. GAROFALO, *La certificazione dei rapporti di lavoro*, dattiloscritto destinato agli studi in onore di GIORGIO GHEZZI, 2004, 4), ritiene che la norma possa essere letta solo come rivolta a supportare le parti nell'esercizio di spazi di autonomia negoziale

non diversi da quelli ordinariamente riconosciuti dall'ordinamento, e che, peraltro, le parti potrebbero normalmente esercitare anche senza l'ausilio delle commissioni. Infatti, la l. delega n. 30/2003 e lo stesso d.lgs. n. 276, non hanno accolto l'idea pur presente nel c.d. *Libro Bianco* del 2001, predisposto dal Ministero del lavoro (in *Giur. lav.*, n. 40/01), che voleva assegnare alle sedi di certificazione anche una funzione di supporto alle parti per la c.d. «derogabilità assistita»; overosia per una più o meno libera predeterminazione del programma negoziale, in deroga ad alcune delle tradizionali tutele lavoristiche (NOGLER, *La certificazione dei contratti di lavoro*, WP CSDLE "Massimo D'Antona".it, n. 23/03, 3 ss.; sulla c.d. derogabilità assistita VALLEBONA, *D. lav.* 92, I, 479; sul tema anche VOZA, *Giorn. d. lav.* 98, 603). L'attività di assistenza e consulenza alle parti pertanto, avrebbe una valenza meramente informale – non giuridica – e di supporto agli ordinari ambiti di esercizio dell'autonomia negoziale delle parti del rapporto di lavoro.

## CAPO II

### ALTRE IPOTESI DI CERTIFICAZIONE

**82** Rinunzie e transazioni. 1. *Le sedi di certificazione di cui all'articolo 76, del presente decreto legislativo sono competenti altresì a certificare le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del codice civile a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse.*

1-bis. *Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal capo I del presente titolo.*

1 ■ Il co. 1 dell'art. è stato così modificato dall'art. 31, co. 14, lett. a), l. n. 183/2010, che ha eliminato la precedente limitazione della possibilità di certificazione delle rinunzie e transazioni alle sole commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali, di cui alla lett. a) della disposizione richiamata, ed ha in tal modo esteso la competenza a tutte le commissioni di certificazione, anche se istituite presso gli altri soggetti abilitati. Il co. 1 bis è stato del pari introdotto dalla lett. b) del medesimo art. 31, co. 14, l. n. 183/2010. ■ In effetti non consta che la previsione di tale possibilità di certificazione delle rinunzie e transazioni abbia sino ad oggi avuto una qualche applicazione pratica, e in ogni caso non consta che la giurisprudenza sia mai stata chiamata a confrontarsi con la disposizione o i suoi limiti.

3 ■ L'estensione della competenza a tutte le sedi di certificazione ad opera della l. n. 183/2010 è stata volta a superare l'impasse operativa costituita dalla mancata attivazione delle commissioni intersindacali in seno agli enti bilaterali. ■ Il testo della norma è formulato in termini non del tutto perspicui, ed ha suscitato tre diverse letture interpretative: a) secon-

do una prima, le rinunzie e transazioni certificate sarebbero impugnabili con i rimedi esperibili nei confronti della certificazione stabiliti dall'art. 80, d.lgs. in commento (v.); b) per una seconda, la certificazione varrebbe solamente ad attestare la effettiva sussistenza di una rinuncia o di una transazione, ma non a sottrarre il negozio abdicativo al regime di invalidità di cui all'art. 2113 c.c. (ad es. NOGLER, *Mass. g. lav.* 03, 123); c) per la terza, le rinunzie e transazioni certificate, sarebbero non impugnabili, al pari di quelle concluse in una delle sedi di cui all'ult. co. dell'art. 2113 c.c. (v. *retro*, sub art. 2113 c.c., VII) (in questo senso, ad es., GRAGNOLI, in *Comm. Gragnoli-Perulli*, sub art. 82; ALBI, *La dimissione dei diritti del lavoratore*, Art. 2113, *Comm. Schlesinger*, in part. p. 69 ss., che offre una recente ricostruzione del dibattito dottrinale, rileva la vischiosità della tecnica normativa che intreccia le conciliazioni disciplinate dall'art. 2113 c.c. con il tema della certificazione senza confessare fino in fondo le proprie opzioni), trovandosi conferma di ciò anche nell'affidamento della competenza (prima dell'intervento della l. n. 183/2010) alla (sola) com-